

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		CODIGNOLA, . . . . .	1707, 1708, 1709, 1710, 1711
PRESIDENTE . . . . .	1706	AMENDOLA PIETRO . . . . .	1708
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		GRANATI . . . . .	1708, 1709, 1710
ZACCAGNINI e ANDREUCCI: Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio. (3820) . . . . .	1706	BALDINI CONFALONIERI . . . . .	1708, 1711
PRESIDENTE . . . . .	1706	BALDELLI . . . . .	1709
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1706	BERTÈ . . . . .	1709
NATTA . . . . .	1706	LEONE RAFFAELE . . . . .	1709
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i> . . . .	1706	DE GRADA . . . . .	1710
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1711
BERTÈ . . . . .	1707	NATTA . . . . .	1711
PRESIDENTE . . . . .	1707	<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		BERTÈ ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831. ( <i>Urgenza</i> ) (3485) . . . . .	1712
GRANATI ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2878);		PRESIDENTE . . . . .	1712, 1713, 1714
DE MARTINO CARMINE ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2879) . . . . .	1707	LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1712, 1713
PRESIDENTE . . . . .	1707, 1709, 1711	BERTÈ . . . . .	1712
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i> . . . . .	1707, 1711	BALDELLI . . . . .	1712
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> 1712, 1713, 1714	
		ELKAN . . . . .	1713
		FUSARO e BALDELLI: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, relativa al passaggio dei professori dei ruoli ordinari (3339) . . . . .	1714
		PRESIDENTE . . . . .	1714

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

	PAG.
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
CAIAZZA ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali (3468). . . . .	1715
PRESIDENTE . . . . .	1715, 1716
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1715, 1716
BALDELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1715
CAIAZZA . . . . .	1715
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE. . . . .	1716

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE Comunico che è in congedo l'onorevole Savio Emanuela. Partecipano alla seduta gli onorevoli Amendola Pietro, Granati e Amodio per la discussione delle proposte di legge nn. 2878 e 2879.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci: Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio (3820).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani ", con sede in Casola Valsenio ».

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sarò brevissimo perché credo che sia palese per tutti l'evidente sperequazione tra le 30 mila lire attualmente autorizzate come contributo del Ministero della pubblica istruzione, della legge 11 gennaio 1940, n. 19, come dotazione annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani », e ciò che attualmente si può fare con tale cifra

per mantenere l'attività di una biblioteca dell'importanza di quella di cui occupiamo, formata originariamente dai libri di Alfredo Oriani. Non illustrerò le opere dell'Oriani, ricorderò soltanto che la biblioteca, che porta il nome dello scrittore, è oggi una delle biblioteche di specializzazione per la cultura risorgimentale e post-risorgimentale, e che per mancanza di fondi non è possibile aggiornare.

Aggiungo che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Il contributo da 30 mila lire a 5 milioni mi sembra eccessivo, anche perché ho alcuni dubbi sul contributo agli studi risorgimentali che si possono avere attraverso l'opera di Alfredo Oriani.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non sono entrato nel merito del valore delle opere dell'Oriani. Dirò solo che la biblioteca, per il contenuto dei suoi libri, è specializzata in materia risorgimentale e post-risorgimentale e sul piano dei problemi sociali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 il contributo annuo di lire 30.000, autorizzato con legge 11 gennaio 1940, n. 19, all'Ente « Casa di Oriani » per il funzionamento della Biblioteca Oriani, è elevato a lire 5.000.000.

(È approvato).

**ART. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con il normale stanziamento previsto dal capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

BERTÈ. Chiedo che sia invertito l'ordine del giorno, nel senso che si discuta subito la proposta di legge Bertè ed altri relativa alle « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ». Infatti, se questa legge non viene approvata anche dal Senato prima delle ferie, gli insegnanti si troveranno nella strana situazione che non potranno decidere ove rivolgere la propria scelta ai fini del trattamento di pensione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sull'urgenza di questa proposta di legge, ma poiché vedo presenti gli onorevoli deputati firmatari delle proposte di legge concernenti la sistemazione urbanistica di Paestum, penso che sia doveroso atto di cortesia discutere subito questi provvedimenti, per passare subito dopo alla proposta di legge da lei sollecitata.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Granati ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2878) e De Martino Carmine ed altri: Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2879).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Granati, Amendola Pietro e Cacciatore: « Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Martino Carmine, Amodio, Scarlato, Jervolino Maria, Tesaurò, Angrisani, Valiante, D'Arezzo: « Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum ».

D'AMBROSIO, *Relatore*. Le due proposte di legge al nostro esame, riguardanti la sistemazione urbanistica della zona di Paestum, sono state presentate nello stesso giorno: il 9 marzo 1961. È passato ormai più di un anno e mezzo dalla loro presentazione e solo oggi viene al nostro esame questo problema, sentito — e lo dimostrano le firme dei vari proponenti — da tutte le parti politiche.

La zona di Paestum costituisce un indiscusso elemento di interesse, non soltanto per il suo valore archeologico, ma anche per la sua meravigliosa collocazione tra la collina e il mare, elemento di interesse non soltanto quindi per gli studiosi di tutto il mondo, ma per il turismo nazionale e internazionale. La sua accessibilità inoltre è facilitata da strade di grande comunicazione già funzionanti o in corso di costruzione.

Con la legge 5 marzo 1957, n. 220, è stata costituita una zona di rispetto della profondità di 1.000 metri all'esterno della cinta muraria. Occorre aggiungere, però, che il perimetro della cinta muraria è di circa 5 mila metri e che in questo perimetro si trovano i templi, i musei, nonché l'agglomerato urbano con bar, cinema, scuole, case d'abitazione, tutto quindi all'interno del paese, che si chiama Capaccio.

Non si capisce perché, esistendo all'interno della cinta muraria tutto l'agglomerato urbano, debba esistere un regime vincolistico che per 1.000 metri oltre la cinta muraria dispone il divieto di ogni costruzione.

Stando così le cose infatti si è venuta a costituire una sorta di contraddittorietà tra situazione legale e situazione di fatto, nel senso che nell'ambito della città di Paestum si sono costruiti degli edifici veramente aberranti.

Che cosa, quindi, con le proposte di legge che stiamo esaminando si chiede? Si chiede:

1°) l'abrogazione della legge 5 marzo 1957, n. 220;

2°) l'obbligo per il comune di Capaccio di formulare il piano regolatore generale, alla cui formazione sovrintende per legge la competente Sovrintendenza alle antichità e belle arti;

3°) in attesa dell'approvazione del piano regolatore, la riduzione della zona di rispetto a 300 metri di profondità oltre la cinta muraria;

4°) la riconferma dei vincoli imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Sembra a me che, per il fatto che si verrebbe a sanare la contraddittorietà di cui sopra e che si ridurrebbe la zona di rispetto da 1.000 a 300 metri, le proposte di legge si trovino nella condizione di poter essere approvate. Tutt'al più il vincolo si potrebbe portare a 500 metri. Non si deve, comunque, più a lungo procrastinare l'approvazione delle proposte che da tempo attendono una soluzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Esistono osservazioni da parte di altre Commissioni in merito a questo provvedimento?

PRESIDENTE. Esiste il parere, peraltro non vincolante, della IX Commissione, la quale ritiene che sarebbe bene ridurre da due ad un anno il periodo di tempo previsto per la formulazione del piano regolatore ed aumentare, invece, da 300 a 1.000 metri la zona di rispetto alla quale si fa cenno nell'articolo 3.

CODIGNOLA. Mi pare, quindi, che la IX Commissione, proponendo di elevare da 300 a 1.000 metri il limite della zona di rispetto, abbia praticamente proposto di respingere l'articolo 3 delle due identiche proposte di legge.

AMENDOLA PIETRO. Noi in sede di Commissione, esprimendo unanime parere favorevole sul provvedimento, abbiamo, da una parte, ridotto da due ad un anno il termine entro il quale deve essere approntato il piano regolatore generale che poi sarà lo strumento della sistemazione urbanistica, sia ai fini archeologici che turistici, della zona, onde evitare che, abrogata la legge Zanotti Bianco, in attesa della formazione del piano regolatore stesso, si potessero creare delle situazioni di fatto, e abbiamo aumentato l'ampiezza della zona di rispetto. Abbiamo, cioè, deliberato di esprimere parere favorevole a condizioni che nelle more dell'approvazione del piano regolatore la zona di rispetto rimanga ferma a 1.000 metri.

GRANATI. Io capisco quale è la preoccupazione dell'onorevole Codignola. Egli pensa che la misura da noi proposta abbia un valore puramente pleonastico, nel senso che in attesa dell'approvazione del piano regolatore potrebbe rimanere in vigore la disposizione legislativa concernente i 1.000 metri. Esiste, però, tra detta norma e quella da noi proposta una differenziazione.

Il provvedimento Zanotti Bianco, veramente innovando un po' in materia, portava a 1.000 metri la zona di rispetto con divieto assoluto di costruzioni. Nella nostra proposta di legge, si dice, invece che: « ...è fatto divieto di costruire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località e di modificare le costruzioni già esistenti senza la preventiva autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

Quindi, mentre il divieto contemplato nel provvedimento precedente era assoluto, la proposta che stiamo esaminando permette, sempreché esista l'autorizzazione del Ministero, di fare qualcosa. È da tenere, inoltre, in considerazione che quest'ultima disposizione è quella generalmente seguita in materia di vincoli.

BADINI CONFALONIERI. Se ho ben capito i provvedimenti che stiamo esaminando vogliono una zona di rispetto di 300 metri, mentre esiste una certa situazione legislativa che impone i 1.000 metri.

Abbiamo, altresì, il parere, non vincolante, ma tuttavia tecnico, della IX Commissione la quale si è pronunciata per il mantenimento dei 1.000 metri nelle more della determinazione del piano regolatore, consentendo la possibilità di deroghe autorizzate.

La differenziazione, quindi, consisterebbe unicamente tra un divieto assoluto e non. Intanto sarebbe bene ricordare come esistano dei precedenti in questa Commissione... Ricordo l'Abbazia di Pomposa per la quale, dopo aver ampiamente dibattuto la questione, abbiamo ritenuto che si dovesse imporre un divieto assoluto e generale; dal momento che il divieto non assoluto, sia pure con tutte le preventive autorizzazioni del Ministero della pubblica istruzione e sentito il parere del Consiglio superiore, crea delle difficoltà.

Ora, non capisco perché si debba innovare quella che è la prassi legislativa precedente della nostra Commissione.

CODIGNOLA. Vorrei innanzitutto far presente l'incongruenza di una proposta di legge la quale obbliga un comune a fare il piano regolatore generale entro due anni e nello stesso tempo toglie allo stesso comune, quello di Capaccio, la libertà di giudizio nel formulare il piano regolatore. C'è quindi una contraddizione evidente tra l'articolo 2 e l'articolo 3.

Per quanto riguarda la sostanza della proposta di legge, credo che siamo tutti aggiornati su ciò che sta accadendo in Italia. « I barbari in casa » non è un modo di dire: noi sappiamo che in Italia si sta distruggendo tutto il patrimonio urbanistico, si stanno rovinando tutte le bellezze naturali e archeologiche. La legge 5 marzo 1957, n. 220, porta appunto il nome di una persona — Zanotti Bianco — la quale è particolarmente sensibile a problemi di questa natura, che peraltro dovrebbero trovare la massima rispondenza nella sensibilità di questa Commissione.

Noi, con questa legge, andiamo indietro rispetto ad una legislazione già di per sé carente, invece di sentire la necessità di andare avanti mediante un provvedimento — il più drastico possibile — che tuteli, dal cemento che sta distruggendo ogni cosa, il nostro patrimonio artistico.

Ritengo pertanto che la proposta non debba essere presa in considerazione. Altrimenti si finirà col costruire un grattacielo a pochi metri dai templi.

Stanno accadendo cose estremamente gravi a questo riguardo e quando si chiede di ridurre il divieto previsto da una legge precedente con una formula del tipo di quella

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

proposta all'articolo 3, sappiamo benissimo che si apre la condizione per una serie di violazioni. Sappiamo benissimo per esempio che, entro il perimetro di mille metri, ci sono costruzioni che non ci dovrebbero essere. Le rovine di Paestum, onorevoli colleghi, si proteggono non soltanto assicurando quel perimetro, ma anche un largo territorio circostante.

Torno a ripeterlo: non credo che la Commissione possa seriamente prendere in considerazione la proposta di legge. Ci si potrebbe forse limitare soltanto all'articolo 2, ma in questo caso l'argomento non riguarderebbe più la nostra Commissione, ma sarebbe di competenza della Commissione lavori pubblici. Ma, per quanto riguarda gli altri articoli, sono nettamente contrario.

PRESIDENTE. È questa una proposta di legge di particolare delicatezza perché investe una delle zone archeologiche più interessanti d'Italia.

BALDELLI. Questa è una delle poche volte in cui la Commissione istruzione si occupa di un problema così importante come quello che viene richiamato dalla proposta di legge in esame.

A me pare che sarebbe assai grave se dovessimo derogare da un indirizzo che, nelle poche volte che ci siamo occupati della materia, ci siamo dati e proprio per dare prova, anche in Parlamento, di una sensibilità vigile riguardo ai problemi che appunto si pongono con le due proposte di legge riguardanti la sistemazione urbanistica della zona di Paestum. Abbiamo assistito in questi anni a molti fatti, che non possiamo certamente approvare, e abbiamo anche assistito ad una pubblicistica, ad una saggistica, con la quale si è richiamata l'attenzione dei pubblici poteri e dei responsabili politici circa le manomissioni che sono state consentite, o tollerate o permesse, in varie importanti zone del nostro paese.

A mio avviso sarebbe quindi voler ignorare certe esigenze di carattere culturale — e non soltanto culturale — che stanno alla base della nostra vecchia impostazione, l'accogliere così, *sic et simpliciter*, queste proposte di legge, che propongono di eliminare un vincolo stabilito dalla legge Zanotti Bianco.

I chiarimenti non mi hanno chiarito niente, se non che si vuole ridurre la zona di rispetto che si è creata attorno alla località di Paestum. Ci saranno delle ragioni sociali, ma sono le ragioni che sono state considerate valide tutte le volte che sono avvenute manomissioni in zone che non dovevano essere ma-

nomesse. D'altra parte se, come è affermato nella relazione, è vero che esigenze di turismo e di sviluppo economico portano a considerare tale questione, è altrettanto vero che possono cessare le ragioni del turismo una volta che questi luoghi subiscano una trasformazione radicale, così da annullare il loro significato artistico e panoramico.

Manifesto pertanto tutte le mie riserve in merito a questo provvedimento, con l'auspicio che si venga ad una soluzione che tuteli però la zona di Paestum, inestimabile valore del nostro paese.

BERTÈ. Desidero avere dei chiarimenti. Forse ho capito male, ma sembra che il problema definitivo verrà risolto quando il comune di Capaccio presenterà il piano regolatore particolareggiato. Nel frattempo ci si preoccupa, giustamente, di tener ferma una zona di rispetto sufficientemente valida per salvare le prerogative di Paestum. E vero o no che riconosciamo nei mille metri una sufficiente zona di rispetto? Mi pare che la Commissione sia favorevole nel senso che i 300 metri vengano trasformati in mille. Se così è, dove è il problema? Se mille metri salvano la zona, basta modificare questi portando i 300 a mille e il problema è risolto.

CODIGNOLA. Nella proposta di legge si chiede di eliminare il divieto assoluto, portando la zona di rispetto a 300 metri.

LEONE RAFFAELE. A mio avviso si tratta di modificare — con questa proposta di legge — il vincolo assoluto finora esistente con un vincolo relativo, subordinato cioè ad una autorizzazione da parte del Ministro della pubblica istruzione. Se così è, il mio parere è senz'altro contrario.

GRANATI. Vorrei fare alcune osservazioni. La proposta di legge non è stata costruita né con criteri di sommarietà né con criteri di pressapochismo. È stata costruita sulla base di un esame attento di merito. Capisco che forse è difficile, non dico sostenere, ma presentare in modo sommario il provvedimento, in considerazione della situazione che esiste in Italia. Conosco benissimo l'attacco che oggi in Italia viene condotto verso patrimoni archeologici e artistici, ma qui si tratta di ben altro.

Innanzitutto vorrei che i colleghi, anche per un minimo di stima verso i deputati proponenti, ritenessero che alcune ragioni, da esaminare o meno, da discutere o meno, esistono perché è stata avanzata questa proposta.

Per prima cosa: in che consiste questa zona di rispetto? La zona di rispetto parte dalla

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

cinta muraria, che ha un perimetro di oltre 5 mila metri. All'interno della cinta muraria esistono agglomerati urbani, esistono bar, cinema, scuole, case e vi sono alcune costruzioni veramente indecorose che si ergono vicino ai templi. La cinta muraria dista dai templi circa 2 mila metri in linea d'aria e rappresenta il naturale limite, non soltanto, della zona archeologica, ma dell'agglomerato urbano di Paestum, per cui è abnorme la considerazione che all'interno della cinta muraria troviamo bar, cinema, case d'abitazione, scuole e al di fuori non è possibile fare nulla. A questo punto si potrebbe obiettare: la cinta muraria in sé costituisce un patrimonio che va difeso anche dal punto di vista estetico! A parte che in Italia ci sono migliaia di casi di questo genere, dove la soluzione è stata tutt'altra, la cinta muraria in effetti non è fisicamente visibile, per la natura del terreno, che ad alcune decine di metri di distanza. Ora, perché per mille metri dalla cinta muraria non si deve toccare niente, assolutamente? Non è invece il caso di tornare ad una sistemazione urbanistica che inquadri la zona archeologica e che nello stesso momento riesca ad esprimere anche alcune esigenze turistiche?

Perché io vorrei far presente ai colleghi che la zona di cui parliamo è chiusa da un lato da una importante zona di riforma fondiaria, quella della piana del Sele, dall'altra da tutta la costa cilentana fino a Palipuro!

Guai se noi a queste pressioni non rispondessimo con misure adeguate, guai se rispondessimo con provvedimenti che diano dei risultati negativi.

D'altra parte, se è vero che è possibile citare l'autorità di Zanotti Bianco, è altrettanto vero che ci si può riferire al professor Maiuri, il quale ritiene addirittura assurda l'attuale situazione vincolistica.

Cosa proponiamo noi? Noi proponiamo un vincolo elastico a seguito del quale, ove fosse necessario costruire, lo si facesse secondo certi criteri di densità, di distribuzione del verde, di altezza degli edifici, in piena armonia con tutta la zona, col divieto assoluto, beninteso, di toccare quel che esiste all'interno della cinta muraria.

Desidero aggiungere che, dal punto di vista archeologico, la zona verso il mare non ha valore, dal momento che ai tempi di Paestum la stessa era sommersa dalle acque.

CODIGNOLA. Si vuol costruire sulla spiaggia...?

GRANATI. Non riesco a capire perché si impostino le cose in questo modo.

CODIGNOLA. Il fatto è che venite a chiederci una cosa che non riuscite a dimostrare...

GRANATI. A Paestum si è creata una situazione abnorme, di tipo contrario al deprecato indirizzo vigente in Italia.

CODIGNOLA. Che Dio la benedica!

GRANATI. Noi abbiamo avuto convegni, abbiamo conferito con il Ministro Bosco, con il Ministro del turismo...

Se su questa questione non si vuol discutere per una posizione pregiudiziale (che parte dalle ragioni che conosciamo, ma che nel merito resta pregiudiziale), potremmo, non so, sospendere la discussione. Vorrei, però, che i colleghi esaminassero nel merito i problemi che noi solleviamo.

DE GRADA. Io, in linea di principio, sono sempre d'accordo per il più largo mantenimento possibile delle zone di rispetto intorno a monumenti, a zone archeologiche. Mi pare, in particolare, che quella di Paestum sia una delle essenziali, della quale è nostro dovere occuparci.

Tuttavia, le argomentazioni dell'onorevole Granati mi colpiscono soprattutto nel senso che esiste già una sede di abitazioni all'interno della cinta muraria, il che sta a dimostrare quanto largamente sia stato perpetrato l'abuso in questa zona. Credo che noi dovremmo preoccuparci di abolire qualsiasi possibilità di costruzione all'interno di una zona archeologica il cui valore è dato proprio dall'assoluto rispetto della zona stessa.

Mi sembra, quindi, che, prima di respingere *in toto* la proposta, dovremmo compiere una visita onde renderci conto di persona del reale stato delle cose.

Si potrebbe, poi, pensare che il piano regolatore, formulato dal comune di Capaccio, preveda, magari, la distruzione delle abitazioni che sono all'interno ed il trasferimento degli occupanti in abitazioni al di là della fascia di rispetto.

Mi sembra, in altri termini, che, tra una posizione conservatrice, come quella che può essere presa dalla sovrintendenza, ed una assolutamente innovatrice e pericolosa, quale quella auspicata da alcuni colleghi, noi dovremmo cercare di essere più radicali ancora delle due proposte di legge dando vita ad un provvedimento che risolva definitivamente il problema.

Faccio un esempio: la pressione che in questo momento subisce un'altra delle vitali zone archeologiche del nostro Paese, quella di Agrigento, dove, non solo la strada ha messo in pericolo la bellezza della zona ar-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

cheologica stessa, ma la continua pressione edificatoria ha creato una situazione che ha fatto sì che Agrigento sia diventato uno dei grossi problemi attuali.

Tutto ciò convince della necessità di ovviare a queste situazioni con una pianificazione generale.

Onorevole Presidente, la proposta che mi permetto fare è la seguente: sospendere l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno e nominare una Commissione la quale studi il problema onde darne la soluzione definitiva.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Riconosco la delicatezza dell'argomento e non vorrei, per il fatto di essere favorevole alla proposta di legge, passare per un « barbaro ». Non intendevo eliminare il vincolo. Desideravo soltanto, dal momento che esisteva un perimetro di 5.000 metri con una zona di rispetto di 1.000 metri, ridurre quest'ultima a 300 (anzi avevo anche detto 500) metri.

Poiché, comunque, i proponenti sono d'accordo nel sospendere l'esame della legge, io non ho nulla da obiettare, tanto più che nel merito della questione i pareri sono discordi. Certo è che se Zanotti Bianco è « grande », Maiuri non è meno celebre...

Comunque non resta, in attesa magari di compiere una gita *in loco* che rimandare la legge a tempi migliori.

PRESIDENTE. Desidero informare il Relatore che le due proposte sono state messe all'ordine del giorno a seguito di ripetute vive pressioni da parte dei proponenti, malgrado che io fossi convinto che la situazione non appariva del tutto matura.

Prego l'onorevole Sottosegretario di voler far conoscere il parere del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una volta tanto, credo che il Governo non sia stato così conservatore...

Ci si era preoccupati, infatti, della zona archeologica di Paestum, per la quale era parso necessario qualche ritocco alla legislazione vigente. In questo senso era stato presentato un disegno di legge che da tempo è però, all'esame del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

In vista della riunione di oggi, io mi sono premurata di vedere a che punto sono attualmente le cose.

Innanzitutto, occorre fare un'osservazione di fondo.

Il Ministero della pubblica istruzione non può essere d'avviso che la tutela del com-

plesso archeologico di Paestum debba essere condizionata alla formazione di piani regolatori. Sono questi ultimi che debbono uniformarsi alla vigente legge sulla tutela del paesaggio. Tale osservazione fa, evidentemente, cadere l'articolo 2 ed il secondo comma dell'articolo 3 delle proposte di cui si discute.

Passando ad esaminare il resto degli articoli di detti provvedimenti, si vede come gli stessi consentano una modifica all'attuale stato delle cose (sia pure condizionando le autorizzazioni al parere del Ministero, ecc.), il che non è possibile.

Io, per quello che ho potuto conoscere, studiando il problema, so che il Ministero della pubblica istruzione era orientato, nella legge di tutela per Paestum, a circoscrivere due zone: una interna con determinate norme e una fascia esterna con altre norme. Ritengo pertanto che ci si potrebbe orientare in questo senso e attendere che venga in discussione tale disegno di legge che, eventualmente, si potrebbe discutere unitamente alle due proposte di legge oggi all'ordine del giorno.

BADINI CONFALONIERI. Il primo articolo di questa proposta di legge abroga la legislazione vigente. Sul secondo e sul terzo articolo il Governo ha detto che presenterà un disegno di legge. Il quarto articolo conserva un vincolo, che già esiste. Che cosa resta della proposta di legge dopo il parere del Governo? Penso poi che l'amico De Grada abbia commesso un piccolo errore storico. Non è che le case, a Paestum, siano state costruite nella zona di rispetto dopo che c'era il vincolo; il fatto è che a Paestum queste case già c'erano.

CODIGNOLA. Faccio proposta formale di non passaggio agli articoli.

NATTA. Chiedo un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Ci sono due proposte. Una di non passaggio agli articoli e l'altra di rinvio, in attesa che il Governo presenti un disegno di legge.

Tra il non passaggio agli articoli e la sospensiva si deve votare prima la seconda, che non preclude la votazione dell'altra.

Pertanto, pongo in votazione la proposta di sospendere la discussione.

(È approvata).

Il seguito della discussione delle due proposte di legge è pertanto rinviato al momento in cui verrà all'ordine del giorno il disegno di legge preannunciato dal Governo.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (Urgenza) (3485).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bertè, Leone Raffaele, Caiazza: « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

Per questa proposta di legge è stata chiesta la sede legislativa, dopo l'esame in sede referente.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La proposta di legge, come già ho detto a suo tempo in sede referente, si propone di modificare gli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Ci fu, a quel tempo, un lieve dissenso tra il rappresentante del Governo e il relatore sul modo di riformare l'articolo 7 e quindi anche l'articolo 8 della citata legge, per quanto riguarda il diritto alla quiescenza. Cioè, mentre il relatore proponeva la revisione, sempre in diciottesimi, il rappresentante del Governo voleva fare riferimento al numero delle ore che gli insegnanti avrebbero avuto all'inizio del terzo anno. Con la proposta di legge al nostro esame viene suggerito un sistema, che rispetta completamente le ore prestate, senza danno per chi ha un orario settimanale ridotto.

Sono favorevole pertanto all'approvazione della proposta di legge nel suo testo originario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTÈ. Lo scopo della proposta di legge, come è stato riconosciuto all'unanimità dalla nostra Commissione in sede referente, è quello di riparare ad una situazione che si verificherebbe se lasciassimo inalterati gli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831. E per riparare a tale situazione non ho trovato altro rimedio che quello della media aritmetica vera e propria delle ore fatte. Mi rendo conto che ci saranno forse, non dico delle difficoltà, ma dei calcoli da fare di tutte le ore di insegnamento, ma ritengo che questa sia l'unica soluzione. Per cui mi permetto di insistere sul testo originario della proposta di legge da me presentata, sottolineando che la medesima offre la possibilità di riparare ad una ingiustizia.

BALDELLI. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, così recita: « Il personale di cui al presente articolo ha diritto di opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ora, mi pare che ci sia una certa attesa a prorogare di un altro anno questo termine, onde fornire più obiettivi elementi di giudizio agli interessati ed alle amministrazioni, circa la convenienza di scegliere tra la previdenza sociale ed il fondo di pensione istituito presso il Ministero.

A me sembra giusto cogliere, quindi, questa occasione per mettere gli interessati nella condizione di avere ancora un anno di tempo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il problema sollevato dall'onorevole Baldelli è legittimo, e la sua proposta, spostando il termine previsto di un anno, dà modo di considerare con più obiettività quale scelta concreta convenga agli aventi diritto, se cioè l'I.N.P.S. od il fondo pensioni del Ministero.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La soluzione più semplice e pratica, anche se meno rigorosa — ad avviso dei competenti uffici del Ministero — sarebbe quella di commisurare gli aumenti biennali esclusivamente allo stipendio in godimento all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento del biennio, qualunque sia stato il numero delle ore settimanali di insegnamento impartite nel biennio stesso.

A tal fine basterebbe modificare il secondo comma dell'articolo 7 della legge, n. 831, come segue:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento ».

BERTÈ. Già nel mio precedente intervento avevo cercato di dimostrare come, se si ricorresse a tale formula, si verrebbe a determinare un'ingiustizia.

Un insegnante che il primo anno avesse 6 ore di insegnamento, il successivo 12, ed il terzo ancora 6, si vedrebbe danneggiato da una soluzione quale quella prospettata; si verrebbe a creare un atto di ingiustizia rispetto a quella che è la media aritmetica delle ore fatte nel biennio.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Noi sappiamo come le ore inizialmente assegnate ad un insegnante difficilmente vengono variate nel corso dell'anno scolastico successivo.

Il secondo anno, non solo il numero di ore viene conservato, ma molto spesso migliorato (è questo il caso concreto della scuola italiana).

Immaginiamo ora un insegnante che, all'inizio del terzo anno (perché il conteggio viene appunto effettuato all'inizio del terzo anno, secondo la proposta del Governo), con un biennio compiuto con 8-10 ore di insegnamento venga equiparato a coloro che abbiano effettuato un maggior numero di ore settimanali di insegnamento. È evidente come, rispetto all'effettivo lavoro svolto, detto insegnante abbia un certo vantaggio.

Ma non si può escludere che si verifichi il caso opposto!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come pensa lei, onorevole Leone, di eliminare tutti gli inconvenienti derivati dai numerosi calcoli?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ma si tratterebbe di far la somma di tutte le ore e poi la divisione... Non è complicato.

ELKAN. Credo di poter portare un contributo al problema, cercando di ricordare le trattative a suo tempo intercorse per la legge n. 831. In questa sede, in uno sforzo positivo per trovare una soluzione che rispettasse i diritti e facilitasse i calcoli a questi diritti inerenti, si era trovata la dizione degli articoli 7 e 8 che veniva a creare una situazione di questo genere: gli insegnanti con un numero di ore settimanali inferiore a 18 finivano col dover, anche se la legge lasciava la scelta, ricorrere alla pensione I.N.P.S.; dal momento che i calcoli fatti da quest'ultima trovavano immediata rispondenza con la realtà oggettiva della prestazione del loro servizio.

Invece, per quanto riguardava gli scatti biennali, questi avvenivano non tanto come riflesso del lavoro già compiuto, quanto di quello futuro.

Per cui, nonostante la buona volontà dei colleghi, i quali hanno l'obiettivo nobilissimo di migliorare il testo della legge n. 831, francamente io non vedo quale miglioramento si possa ottenere con le loro proposte.

Ritengo, invece, che sia positiva una modifica atta a prorogare di un anno la scelta.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Le obiezioni dell'onorevole Elkan possono veramente, *ictu oculi*, sembrare sostanziali. Il problema, però, se i colleghi ricordano, fu lungamente dibattuto, con argomenti a favore e contro, in sede di discussione della legge n. 831.

Quando si è andato a constatare come avrebbe funzionato il sistema suggerito dall'articolo 8, ai fini del diritto di quiescenza, si constatò come attraverso la somma dei diciottesimi non si potesse raggiungere il limite minimo di venti anni. Non si sarebbe mai

attuato se non addirittura — come disse l'onorevole Magri — dopo 140 anni...

Io feci osservare allora come il diritto alla quiescenza, concessa in quella maniera, per coloro che hanno sei ore, potesse prevedere un'attesa di 120 anni. Dopo 120 anni, si sarebbe maturato tale diritto.

Senza arrivare a tali limiti, possiamo dire che, con il sistema di cui sopra, i colleghi per i quali è stata creata la norma non potranno mai godere del beneficio che da essa deriva.

ELKAN. Un insegnante, che per 20 anni ha prestato servizio, ha diritto a che gli sia fissata una pensione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ma questo non è detto nell'articolo 8, e costituisce appunto la materia del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Detti aumenti saranno ogni biennio ragguagliati alla media oraria dell'insegnamento prestato nel biennio stesso ».

Il Governo propone di sostituire il secondo comma come segue:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive ».

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento del Governo testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### ART. 2.

« All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il secondo periodo, del comma 2°, è sostituito dal seguente:

« Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio ».

Su questo testo non ci sono obiezioni; faccio solo osservare che non si modifica un periodo di un comma, ma tutto il comma. Ne sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La direzione generale del Ministero della pubblica istruzione si è trovata in difficoltà, a proposito della legge 28 luglio 1961, n. 831, in merito agli insegnanti tecnico-pratici. Sarebbe pertanto opportuno aggiungere questo comma all'articolo 2:

« Il penultimo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando per i suddetti insegnanti tecnico-pratici il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Baldelli ha presentato inoltre il seguente comma aggiuntivo:

« L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al presente articolo ha diritto a opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Baldelli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, salvo coordinamento, rimane così formulato:

« All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando — per i suddetti insegnanti tecnico-pratici — il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli: Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, relativa al passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari (3339).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, relativa al passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari ».

Questa proposta di legge è stata già esaminata in sede referente ed è stata poi chiesta la sede legislativa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di istituto il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ».

Nella discussione in sede referente, si era rimasti d'accordo nell'aggiungere alla settima riga dopo le parole: « n. 799 » le parole: « e successive modifiche ed estensioni », e di lasciare nell'ultimo comma il testo della legge n. 303.

L'articolo unico, a seguito di tale modifiche risulta così formulato:

« L'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non è computato ».

Poiché non vi sono obiezioni e trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

È stato suggerito, per altro, di modificare il titolo in: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958 n. 303, circa la valuta-

zione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali (3468).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza, Limoni, Pitzalis, Franceschini, Bertè, Baldelli, Buzzi, Savio Emanuela, Romanato, Leone Raffaele, Rampa: « Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali ».

Nell'ultima seduta avevamo approvato tutti gli articoli della proposta di legge, tranne l'articolo 11, che era stato accantonato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se l'articolo 11 rimanesse nella sua attuale formulazione si porterebbe a 70 anni il limite di età per i vice rettori. Il Governo non è favorevole a tale estensione.

BALDELLI, *Relatore*. Ho a lungo riflettuto sulla portata di questo articolo 11 e mi sono formato il convincimento che sia opportuno sopprimerlo, poiché la sua approvazione non trova accoglimento da parte del Governo in quanto porterebbe l'inconveniente di una estensione del limite d'età a 70 anni, obiezione questa che ha un qualche fondamento. D'altra parte limitare ai soli rettori l'elevazione del limite di età, porterebbe il gravissimo inconveniente che si verrebbe a bloccare la carriera di tutta la massa dei vice rettori, la maggior parte dei quali non potrebbe aspirare di giungere alla qualifica terminale della carriera stessa.

Ritengo pertanto che sia da accogliere la proposta di soppressione dell'articolo 11 che verrebbe a modificare l'attuale legislazione e di trattare il problema in sede di stato giuridico.

CAIAZZA. Aderisco alla richiesta del collega Baldelli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 11, di cui do lettura facendo pre-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

sente che l'onorevole Baldelli ne ha chiesta formalmente la soppressione:

« Al personale della carriera direttiva nei convitti nazionali sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico dei presidi e dei professori degli Istituti statali di istruzione secondaria, nonché il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500 ».

(Non è approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché nella precedente seduta era stata espressa qualche preoccupazione circa la portata dell'articolo 10-ter, riguardante l'Istituto Kirner, posso assicurare che la formulazione di tale articolo è ritenuta senz'altro sufficiente ai fini richiesti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri articoli la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Per il titolo l'onorevole Caiazza propone che si sopprima la parola « interpretative ». Esso pertanto rimane così formulato: « Norme integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali ».

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi discusse.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

ZACCAGNINI e ANDREUCCI: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani " con sede in Casola Valsenio » (3820):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

FUSARO e BALDELLI: « Modifica all'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (3339):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

CAIAZZA ed altri: « Norme integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali » (3468):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

BERTÈ ed altri: « Modifiche agli articoli 7 ed 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (3485):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, D'Ambrosio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Elkan, Leone Raffaele, Limoni, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Romanato, Scaglia Giovanni Battista, Titomanlio Vittoria, De Grada, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Natta, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Alessi Maria, Cecati, Codignola, De Lauro Matera Anna e Marangone.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI